

VERBALE N. 2

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione degli automezzi, fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dei serbatoi di stoccaggio e dell'impianto di distribuzione del carburante della S.T.P. S.p.a. presso il deposito aziendale sito in Bari al Viale Lovri nr.22 di durata triennale.

CIG: 70270232D3

Il giorno 07 del mese di Giugno dell'anno 2017, alle ore 9:35, nella sede STP di Viale Lovri 22 in Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore Delegato con nota 3270/B del 09/05/2017 e costituita da:

- Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;
- Avv. Curatella Luigi: Componente;
- Sig. Favale Pasquale: Componente;
- Dott. Maffia Emanuele: Segretario.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati, i Sigg. Nuzzi Tommaso per la ditta Nuzzi Petroli, il dipendente Leone Antonio per la ditta Petrolmenga srl, Nicola Rinaldi per la ditta Q8 Quaser srl. La presente seduta pubblica è stata convocata in prosecuzione delle operazioni di cui al verbale n. 1 per lo scioglimento delle riserve ivi riscontrate alle ditte partecipanti.

Alle ore 09:40 il Presidente, riscontrata la regolarità della riunione nonché la notifica della convocazione alle ditte partecipanti, dichiara aperta la seduta pubblica.

Con riferimento alle riserve sollevate nella seduta del 25/05/2017 la Commissione espone quanto di seguito:

1. NUZZI PETROLI

L'erronea mancata indicazione, nell'istanza di ammissione, di una delle opzioni relative al possesso della sede in un paese inserito o meno nella black list configura un mero errore formale del tutto privo di sostanziale rilevanza e, in quanto tale, suscettibile di soccorso istruttorio integrativo non oneroso.

La ditta NUZZI PETROLI, quindi, viene ammessa al prosieguo della gara e riceverà formale richiesta di soccorso istruttorio integrativo non oneroso con assegnazione di un termine di 7 giorni, decorrente da tale comunicazione, entro il quale dovrà provvedere a integrare l'istanza di ammissione sanando il prefato errore formale.

2. PETROLMENGA S.R.L.

Preliminarmente è opportuno ricordare che il disciplinare di gara prevede (art. 3 lett. a) a pena di non ammissione alla partecipazione della gara l'iscrizione al Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. esercenti l'attività oggetto dell'appalto, con espressa richiesta di attestazione, sempre a pena di esclusione, dell'iscrizione alla CCIAA con indicazione della relativa attività (art. 5.2 lett. y).

In ordine al suddetto requisito essenziale, all'apertura della documentazione amministrativa la commissione riscontrava, sia dalla visura camerale che dall'allegato 2, la mancanza del requisito professionale relativo all'attività di servizio di manutenzione dei serbatoi e impianto del carburante.

Occorre segnalare, altresì, che in fase di apertura della Busta "A" – Documentazione Amministrativa – il Sig. Leone Antonio, in rappresentanza della ditta PETROLMENGA S.R.L., dichiarava che la documentazione attestante il soggetto preposto all'attività di manutenzione dei serbatoi e impianto del carburante sarebbe stata contenuta nella Busta "B" – Documentazione Tecnica. La commissione, pertanto, onde verificare il contenuto delle dichiarazioni del Sig. Leone Antonio, ai fini di valutare la sussistenza in capo alla concorrente del suindicato requisito essenziale per l'ammissione, procede con l'apertura della Busta "B" – Offerta Tecnica.

Verificato il contenuto della Busta "B" – Offerta Tecnica, la Commissione constata l'assenza del requisito professionale relativo all'attività di servizio di manutenzione dei serbatoi e impianto del carburante, previsto dall'art. 3 lett. a e dall'art.5.2 lett. y del disciplinare a pena di esclusione.

La commissione, pertanto, all'unanimità, ritiene che la ditta PETROLMENGA S.R.L. debba essere esclusa dalla gara.

3. Q8 QUASER S.R.L.

Preliminarmente è opportuno ricordare che il disciplinare di gara prevede espressamente (art. 5.3) a pena di esclusione che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia costituito che da costituire, la cauzione debba essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

In ordine al suddetto requisito, espressamente previsto a pena di esclusione, all'apertura della documentazione amministrativa la commissione riscontrava che la cauzione non risultava intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Avendo proceduto all'apertura della Busta "B" – Offerta Tecnica al fine di verificare l'eventuale presenza di documentazione idonea a superare le riserve sollevate nei confronti della ditta PETROLMENGA S.R.L. in relazione alla documentazione amministrativa, la commissione all'unanimità, nell'ottica di assicurare l'assoluta parità di trattamento tra i concorrenti, ritiene di procedere con l'apertura della Busta "B" – Offerta Tecnica anche per quanto concerne la ditta Q8 QUASER S.R.L. al fine di effettuare la stessa verifica operata per la ditta PETROLMENGA S.R.L.

Verificato il contenuto della Busta "B" – Offerta Tecnica, tuttavia, la Commissione constata che la cauzione presentata dalla ditta Q8 QUASER S.R.L. non rispetta quanto previsto, a pena di esclusione, dall'art.5.3 del disciplinare ovvero che, in caso di partecipazione in r.t.i., sia costituito che da costituire, la cauzione debba essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Tale circostanza, in virtù dell'espressa previsione di esclusione contenuta nel disciplinare, rende superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla pure riscontrata presentazione di una copia UTIF non autenticata da parte della ditta Q8 QUASER S.R.L.